



COMUNE DI FIORANO MODENESE

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 81 DEL 24/04/2020

OGGETTO : ULTERIORI E SPECIFICHE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 NEI POSTEGGI DESTINATI E UTILIZZATI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI DEI MERCATI DI FIORANO E SPEZZANO

Il Sindaco

Visti:

- il DCM del 31/01/2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il D.L. 23/02/2020 nr. 6;
- il DPCM 23/02/2020 recante " Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6";
- il DPCM 25/02/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6";
- il DPCM 01/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6" ;
- il DPCM 04/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM 08/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM 09/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM 11/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM 1° aprile 2020 "Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;
- il DPCM 10 aprile 2020 che ha definito che si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;
- l'allegato 5 al DPCM 10 aprile 2020 e segnatamente i punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8;

Visti altresì

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 12 marzo 2020 Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 15 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 39 del 16 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 20 marzo 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 n. 833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49 del 25 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 3 aprile 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 4 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 11/04/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19.";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 22/04/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla

diffusione della sindrome da covid-19. Integrazione dell'ordinanza N. 61 Dell'11 aprile 2020."

Evidenziato che l'art. 1, comma 1, lettera f) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/04/2020 prevede che: *"(omissis) Non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;"*

Evidenziata la necessità, in linea con i provvedimenti governativi e regionali, di garantire alla popolazione residente, la possibilità di approvvigionamento alimentare e di prima necessità, col minor spostamento possibile rispetto alla propria residenza o attività lavorativa;

Accertato che sussistono le condizioni per perimetrare – mediante transenne - i singoli posteggi destinati ed utilizzati per la vendita dei prodotti alimentari nei mercati di Spezzano e Fiorano e per regolamentare e contingentare l'accesso all'area di vendita del singolo operatore commerciale, garantendo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Ritenuto necessario, al fine di regolamentare e contingentare l'accesso all'area di vendita del singolo operatore commerciale ed evitare assembramenti, disporre i posteggi, in deroga alla segnaletica orizzontale, allineati in modo tale da delimitare un percorso agevole e in sicurezza per i clienti, i quali dovranno rispettare le distanze prescritte dalla normativa regionale e nazionale;

Dato atto che, per i motivi sopraesposti, la posizione dei posteggi assegnati nell'area mercatale subirà temporanee variazioni, ferma restando la metratura di ciascuna area assegnata in subconcessione;

Dato atto che l'Ufficio Tecnico del Comune di Fiorano - sentiti gli operatori di commercio di prodotti alimentari su area pubblica operanti nei mercati di Spezzano e Fiorano - ha elaborato un progetto di riorganizzazione delle aree mercatali, come da pianta illustrativa allegata al presente provvedimento;

Considerato che la riorganizzazione dei mercati di Fiorano e Spezzano così come elaborata dall'Ufficio Tecnico comunale garantisce il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

Ritenuto che i mercati di Fiorano e Spezzano, così come sopra riorganizzati, possano riprendere la propria attività limitatamente ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari nel rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020;

Ritenuto pertanto che, al fine di evitare assembramenti, l'accesso della clientela ai singoli posteggi avvenga con flusso controllato e contingentato nel rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, con le seguenti prescrizioni:

- il posizionamento dei banchi nel mercato di interesse secondo le indicazioni dei tecnici comunali e della polizia municipale, anche in area pubblica diversa rispetto a quelle individuata in subconcessione, fermo restando la pari dimensione dell'area. I singoli banchi dovranno essere disposti, in deroga alla segnaletica orizzontale, allineati in modo tale da delimitare un percorso agevole e in sicurezza per i clienti nel rispetto delle distanze indicate dalla normativa regionale e nazionale come da schema allegato alla presente;
- la perimetrazione di ogni singolo posteggio effettuato - a cura degli operatori commerciali, secondo le indicazioni dei tecnici comunali e sotto la vigilanza della polizia municipale - con transenne e nastro rosso/bianco forniti dall'amministrazione comunale;
- accesso di una persona per volta all'interno della singola area perimetrata per gli acquisti;
- differenziazione dei percorsi di entrata e di uscita.
- mantenimento in tutte le attività e delle loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. (in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento);
- utilizzo di mascherine da parte degli esercenti e dei clienti;
- uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto da parte dei clienti;
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
- ogni altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità.

Richiamato l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: *"5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

Visti:

- gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;
- la l.r. 12/1999;
- lo Statuto comunale

ORDINA

1. per le motivazioni di cui sopra e fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, che l'attività di vendita nei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari presenti nei mercati settimanali di Spezzano e Fiorano, venga svolta nel rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi con le seguenti prescrizioni:
 - il posizionamento dei banchi nel mercato di interesse secondo le indicazioni dei tecnici comunali e della polizia municipale, anche in area pubblica diversa rispetto a quelle individuata in subconcessione, fermo restando la pari dimensione dell'area. I singoli banchi dovranno essere disposti, in deroga alla segnaletica orizzontale, allineati in modo tale da delimitare un percorso agevole e in sicurezza per i clienti nel rispetto delle distanze indicate dalla normativa regionale e nazionale come da schema allegato alla presente;
 - la perimetrazione di ogni singolo posteggio effettuato - a cura degli operatori commerciali, secondo le indicazioni dei tecnici comunali e sotto la vigilanza della polizia municipale - con transenne e nastro rosso/bianco forniti dall'amministrazione comunale;
 - accesso di una persona per volta all'interno della singola area perimetrata per gli acquisti;
 - differenziazione dei percorsi di entrata e di uscita.
 - mantenimento in tutte le attività e delle loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. (in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento);
 - utilizzo di mascherine da parte degli esercenti e dei clienti;
 - uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto da parte dei clienti;
 - informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
 - ogni altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità.
 -

DISPONE

- Di dare indicazioni ai dirigenti comunali ed ai competenti uffici di Fiorano Gestioni Patrimoniali srl di predisporre quanto necessario per l'attuazione della presente Ordinanza;
- Di trasmettere la presente Ordinanza a:
 - operatori di commercio su aree pubbliche a posto fisso operanti nel mercato di Fiorano e Spezzano;
 - Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine;
 - Corpo di Polizia Locale
 - Prefettura;
 - Ufficio ASL competente;
 - associazioni di categoria del territorio;
- Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso i mezzi di comunicazione e diffusione, nonché con l'utilizzo dei social.

- Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all' Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 del codice penale La mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è infatti sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dagli artt. 3 del D.L. n. 6/2020, convertito con modifiche dalla legge n.13/2020 come modificato dall'art. 15 del D.L. n. 14/2020;

RENDE NOTO

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna; In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Fiorano Modenese , li 24/04/2020

Il Sindaco
TOSI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente